



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)

e dal Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

di concerto con il Ministro della difesa (CROSETTO)

con il Ministro della giustizia (NORDIO)

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)

con il Ministro per lo sport e i giovani (ABODI)

con il Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)

con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (CALDEROLI)

con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (TAJANI)

e con il Ministro dell'istruzione e del merito (VALDITARA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 2024

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative agli articoli 7 e 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 11 novembre 2024.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Amministrazione proponente: Ministero economia e finanze – Ufficio legislativo - finanze

La presente analisi tecnico-normativa è stata redatta in riferimento agli articoli 7 e 8.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo**

Il decreto-legge in oggetto è stato emanato al fine di fronteggiare la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per esigenze economiche e fiscali nonché in favore degli enti territoriali.

In particolare, gli obiettivi delle disposizioni di cui agli articoli 7 ed 8 dell'atto normativo sono riconducibili:

- all'esigenza di consentire a quei contribuenti che sono stati maggiormente colpiti e penalizzati dagli effetti economici negativi della pandemia da Covid-19, nonché a coloro che hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività, l'accesso al ravvedimento di cui all'articolo 2-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113;

- all'esigenza di superare la limitazione posta dal precedente terzo periodo dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2024 che precludeva, in sede di comunicazione integrativa, la possibilità di ricomprendere tra gli investimenti agevolabili quelli che, seppur effettivamente realizzati, non corrispondevano, per tipologia o importo, a quanto indicato con la comunicazione originaria presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale del 17 maggio 2024.

È stata verificata la coerenza delle misure introdotte con le linee generali del programma di Governo.

2. Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo vigente interessato dall'intervento normativo di cui all'art. 7 del provvedimento in esame è riconducibile all'articolo 2-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 che consente ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, di versare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, per una o più annualità tra il 2018 e il 2022, versamento che preclude all'Amministrazione finanziaria di effettuare rettifiche reddituali o in materia di imposta sul valore aggiunto per le annualità ravvedute.

La base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali di cui al citato articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024 è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura del:

- a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
- c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

Diversamente, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura sopra descritta.

Le aliquote con cui i soggetti calcolano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sono pari al:

- a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Per quanto concerne l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive i contribuenti applicano l'aliquota del 3,9 per cento.

Per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, in considerazione della pandemia da Covid-19, tutte le imposte sostitutive sopra illustrate sono ridotte del 30 per cento. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.

Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato in un'unica soluzione, entro il 31 marzo 2025, oppure mediante pagamento rateale in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi, calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non è concesso il rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.

Il comma 9 dell'articolo 2-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, stabilisce poi che il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata, delle imposte sostitutive è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-*bis* della legge n. 212 del 2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

Eseguito il versamento in unica rata ovvero in caso di regolare pagamento rateale, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

- a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;
- b) applicazione nei confronti dei soggetti cui si rende applicabile il ravvedimento di cui trattasi di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno

dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater*, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2018 al 2022;

c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione.

Nei casi di cui alla lettera b) ed in ipotesi di mancato pagamento di una delle rate previste, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento.

Le disposizioni recate **dall'art. 8** del provvedimento incidono sull'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

Tale ultima disposizione ha introdotto, a favore delle imprese che acquistano beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella c.d. ZES unica, un contributo sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è commisurato all'ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo di 100 milioni di euro e con il limite minimo di 200.000 euro per ciascun progetto di investimento. Il credito d'imposta poteva essere originariamente riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1,8 miliardi di euro per l'anno 2024.

In attuazione del decreto-legge di cui sopra, con **decreto del 17 maggio 2024**, il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione ed il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha definito i criteri e le modalità di fruizione del beneficio e quelli dei relativi controlli. In particolare, l'articolo 5 del citato decreto interministeriale ha stabilito che i soggetti interessati, ai fini dell'accesso al contributo, debbano comunicare all'Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 e che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

Successivamente, l'**articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113**, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, ha apportato alcune rilevanti modifiche alla procedura di accesso al credito, in virtù delle quali:

- gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al sopra citato decreto interministeriale devono inviare, tra il 18 novembre 2024 e il 2 dicembre 2024, all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dall'agevolazione, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione, entro il termine del 15 novembre 2024, degli investimenti indicati nella comunicazione originaria;
- l'ammontare di investimenti effettivamente realizzati indicati nella comunicazione integrativa non può essere superiore rispetto a quanto riportato nella comunicazione originaria;
- è stata disposta l'ulteriore autorizzazione di una spesa massima pari a 1,6 miliardi di euro per l'anno 2024, ad incremento delle originarie risorse destinate al finanziamento del credito d'imposta in argomento;
- è stata demandata a un successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (ossia entro la data del 12 dicembre 2024), l'individuazione della percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun soggetto richiedente.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'**articolo 7** incide sull'ordinamento giuridico:

- introducendo i commi *6-bis*, *6-ter* e *6-quater* all'articolo *2-quater* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143;
- modificando l'articolo *2-quater*, comma 10, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143;
- modificando l'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

In particolare, il **comma 1** amplia il regime di operatività del ravvedimento introdotto dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, che, in sede di conversione del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, ha inserito nel testo del decreto l'articolo *2-quater*, contenente la disciplina di detto regime, riservato ai contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale e che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA). L'ampliamento in parola consiste nell'estensione della possibilità di avvalersi del citato ravvedimento, anche ai soggetti che presentano determinate cause di esclusione dall'applicazione degli ISA nelle annualità di imposta dal 2018 al 2022, annualità per le quali è consentito l'esercizio di tale ravvedimento.

L'intervento permette l'opzione per il regime di ravvedimento anche ai contribuenti che, in una o più annualità di imposta dal 2018 al 2022, hanno dichiarato la presenza di una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da Covid-19, introdotta con i decreti attuativi dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché a coloro che hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lett. a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Ciò a condizione che, con riferimento alle predette annualità, si tratti di soggetti che non determinano il reddito con criteri forfetari con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro.

Il **comma 2** interviene sull'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024, in materia di destinazione delle eventuali maggiori entrate derivanti dal "concordato preventivo biennale", prevedendo che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo *2-quater*, del decreto-legge n. 113 del 2024, affluiscono nel fondo per l'attuazione della delega fiscale. Inoltre, sempre nel medesimo comma 3, dell'articolo 40, del D. Lgs n. 13 del 2024, viene previsto che le eventuali maggiori entrate che affluiscono al suddetto Fondo siano prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote IRPEF.

Con l'**articolo 8, in materia di credito di imposta ZES**, viene superata la limitazione posta dal precedente terzo periodo dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2024 che precludeva, in sede di comunicazione integrativa, la possibilità di ricomprendere tra gli investimenti agevolabili quelli che, seppur effettivamente realizzati, non corrispondessero, per tipologia o importo, a quanto indicato con la comunicazione originaria presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale del 17 maggio 2024.

Nello specifico, con la disposizione di cui alla lettera a) viene sostituito il terzo periodo dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2024, prevedendo che la comunicazione integrativa può recare l'indicazione di investimenti – effettivamente realizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024 – ulteriori ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione

originaria, unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla relativa documentazione probatoria.

Con le lettere b) e c) viene integrato l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2024 e viene inserito un nuovo comma 3-bis allo stesso articolo 1.

Per effetto delle disposizioni da ultimo citate, agli investimenti indicati nelle comunicazioni integrative, ulteriori o di maggiore importo rispetto a quelli di cui alle comunicazioni originarie, sono destinate le eventuali risorse che residuano dopo l'attribuzione delle risorse agli investimenti indicati in tali ultime comunicazioni.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5. Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni o degli enti locali.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con i principi di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L'intervento in via normativa non costituisce una rilegificazione ed è risultato indispensabile, attesa l'esigenza di modificare una disciplina contenuta in norme di legge di rango primario.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non si è a conoscenza di progetti di legge su materia analoga.

9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Sulla materia non risultano linee prevalenti di giurisprudenza e non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità pendenti in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea**

Gli interventi normativi in esame non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o su un oggetto analogo.

12. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Non si è a conoscenza di decisioni giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella materia oggetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8.

13. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di decisioni giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella materia oggetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8.

14. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non sono emerse indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sui medesimi oggetti da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**

Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 non introducono nuove definizioni normative.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi individuati nel testo sono corretti ed aggiornati.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Le disposizioni proposte ricorrono alla tecnica della novella attraverso modificazioni o integrazioni di disposizioni vigenti.

In particolare:

- l'art. 7:
 - modifica l'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, aggiungendo i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater e modifica il comma 10;
 - modifica l'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13;
- l'art. 8:
 - sostituisce il comma 1, terzo periodo, dell'articolo 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143;
 - modifica il comma 2, primo periodo, dell'articolo 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143;
 - introduce il comma 3-bis all'articolo 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Gli interventi normativi in esame non comportano effetti abrogativi impliciti di disposizioni preesistenti.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Gli interventi normativi in esame non presentano disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Si segnala l'articolo 1, comma 6, della legge n. 111 del 2023 (legge di delega fiscale) con cui il Governo è stato delegato a adottare eventuali decreti legislativi correttivi ed integrativi dei decreti legislativi adottati ai sensi della citata legge di delega fiscale.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'articolo 8, comma 1, lettera c) demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (da emanarsi entro il 12 dicembre 2024) la determinazione dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati rispetto a quelli indicati nelle comunicazioni originarie, qualora venga raggiunto il limite massimo consentito ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Sono stati utilizzati i dati statistici a disposizione dell'Amministrazione finanziaria e, pertanto, non è stato necessario interessare l'Istat.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Amministrazione competente: Ministero dell'economia e delle finanze

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo finanze

La presente Relazione è stata predisposta con esclusivo riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'**articolo 7** consente anche ai soggetti che hanno indicato, in una o più delle annualità di imposta dal 2018 al 2022, particolari cause di esclusione dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), di poter aderire al regime del ravvedimento introdotto dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, la quale ha inserito nel testo del decreto-legge l'articolo 2-*quater*, recante la disciplina del citato regime di ravvedimento, dedicato ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale.

L'**articolo 8** modifica l'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica.

In particolare, si prevede:

- la possibilità di indicare investimenti ulteriori o di importo maggiore, realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024 (lettera a);
- che gli investimenti da considerare ai fini del calcolo dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile di ciascun beneficiario risultano essere quelli riportati nella comunicazione integrativa di cui al comma 1, "primo e secondo periodo" dell'articolo 1, del decreto-legge n. 113 del 2024 (lettera b);
- che le eventuali risorse residue dopo il riconoscimento del credito di imposta siano destinate agli investimenti ulteriori o di importo maggiore comunicati nell'ambito della comunicazione prevista dall'articolo in esame (lettera c).

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Con riguardo all'**art. 7**, si evidenzia che il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, ha introdotto, agli articoli da 6 a 37, la disciplina del concordato preventivo biennale (di seguito, CPB), in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera g), punto 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, legge che delega il Governo ad attuare la riforma del sistema fiscale. L'istituto del CPB, finalizzato a razionalizzare gli obblighi dichiarativi, nonché a favorire l'adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie, è

rivolto ai contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato. In particolare, rientrano tra i soggetti di minori dimensioni destinatari del CPB i contribuenti ai quali si applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) e i contribuenti che aderiscono al regime forfetario. Ai fini dell'applicazione del CPB, l'Agenzia delle entrate, attraverso l'impiego di reti telematiche e di appositi programmi informatici, anche sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti, formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio dell'impresa o di arti e professioni e del valore della produzione netta. Tale proposta viene messa a disposizione dei contribuenti. L'accettazione da parte del contribuente della proposta formulata dall'Agenzia delle entrate impegna lo stesso a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato.

Un nuovo tassello nella disciplina del CPB è stato introdotto in sede di conversione del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, con la previsione di un ravvedimento specifico per i soggetti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al CPB; tale ravvedimento implica il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'Irap, con riferimento a una o più annualità dal 2018 al 2022.

Il testo normativo specifica i criteri per il calcolo della base imponibile, correlati al punteggio ISA relativo a ciascuna annualità e le specifiche aliquote. È previsto un abbattimento del trenta per cento della base imponibile per il 2020 e il 2021, trattandosi degli anni maggiormente colpiti dalle conseguenze della pandemia da Covid-19. Si prevede che l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dovuta per ciascuna annualità oggetto dell'opzione, non possa comunque essere inferiore all'importo di mille euro. Sono dettate, inoltre, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, che può avvenire in unica soluzione, entro il 31 marzo 2025, o in un massimo di 24 rate mensili. Nei commi da 8 a 11 dell'articolo 2-*quater* sono previste, altresì, alcune specifiche ipotesi di decadenza o mancato perfezionamento del ravvedimento, alle quali consegue la perdita dei benefici che scaturiscono dall'avvalimento dello stesso.

Segnatamente, tali benefici consistono nella previsione di una preclusione per gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, della possibilità di effettuare le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo (ex articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) e quelle ai fini Iva ex articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con riferimento agli anni di imposta per i quali si è scelto di effettuare il ravvedimento. I menzionati benefici si ottengono una volta perfezionato il pagamento del ravvedimento attraverso la corresponsione del *quantum debeatur* in unica rata, ovvero a seguito del pagamento della prima rata prevista in caso di estinzione rateale del debito, purché il versamento delle rate prosegua con regolarità sino al completo versamento del dovuto.

Come anticipato, sono previste delle cause di decadenza dal regime del ravvedimento, che si configurano allorquando si verifica:

- la decadenza dal CPB;
- l'applicazione di una misura cautelare, personale o reale, ovvero la notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per specifici reati tributari e finanziari;
- il mancato perfezionamento del ravvedimento a causa della decadenza dalla rateazione.

A garanzia del corretto funzionamento dell'istituto, inoltre, sono state previste delle proroghe dei termini di decadenza dell'accertamento:

- al 31 dicembre 2027, relativamente alle annualità per le quali è stata esercitata l'opzione di avvalersi del ravvedimento, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al CPB;
- al 31 dicembre 2025, in ogni caso, con riferimento a tutti i termini in scadenza al 31 dicembre 2024, per i soggetti a cui si applicano gli ISA, che aderiscono al CPB.

In tale contesto, i soggetti che, in relazione ai periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, non hanno applicato gli ISA, in ragione di particolari cause di esclusione sintomatiche di situazioni di possibili difficoltà economiche, non avevano la possibilità di aderire al ravvedimento speciale introdotto dal citato articolo 2-*quater*.

L'intervento di cui all'**articolo 7** è diretto a superare tale criticità, consentendo l'accesso all'istituto del ravvedimento di cui trattasi anche a coloro che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al CPB e che, in una o più delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022, oggetto della regolarizzazione, hanno dichiarato:

- una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da Covid-19, introdotta con i decreti attuativi dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero
- la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-*bis*, comma 6, lett. a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Come specificato dalla norma in commento, deve trattarsi di soggetti che non determinano il reddito con criteri forfetari con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1 (esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e)) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), fino a 5.164.569 euro.

In tali casi, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo, al netto delle relative perdite fiscali pregresse, già dichiarato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, per l'annualità interessata dal ravvedimento, e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento. Alla base imponibile, come sopra determinata, si applica l'aliquota del 12,5 per cento.

Per quanto concerne l'imposta sostitutiva dell'Irap, la base imponibile è rappresentata dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento. A tale base imponibile, si applica l'aliquota del 3,9 per cento.

Coerentemente con quanto previsto per i contribuenti che hanno applicato gli ISA in relazione ai periodi d'imposta 2020 e 2021, anche per i soggetti esclusi per le sopra menzionate cause le imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'Irap sono diminuite del 30 per cento, fermo restando il versamento minimo di 1.000 euro per le sole imposte sui redditi e relative addizionali.

L'**articolo 7**, inoltre, con finalità di coordinamento e razionalizzazione, prevede, come nuova causa di decadenza dal regime del ravvedimento, l'indicazione di una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA in assenza dei relativi presupposti normativi.

Con riguardo all'**art. 8**, si fa presente che l'**articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124**, ha istituito un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano

l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (c.d. "ZES unica") che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

La misura agevolativa introdotta dal citato articolo 16 ha unificato e potenziato le previgenti discipline del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) e del credito d'imposta ZES (articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2017, n. 91), al fine di adeguarne l'operatività e di consolidarne l'impatto nell'ambito della ZES unica.

Il credito in esame è commisurato all'ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro. Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (c.d. "Regolamento GBER"), ed è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Inoltre, il credito è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, anche con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 TFUE, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.

Al fine di disciplinare le modalità di accesso al credito d'imposta in argomento, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, ha adottato il **decreto 17 maggio 2024**. L'articolo 5 del citato decreto ha previsto per i soggetti interessati l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che si prevede di sostenere fino al 15 novembre 2024.

A completamento della disciplina sul punto sono stati emanati il provvedimento dell'Agenzia delle entrate prot. n. 262747 dell'11 giugno 2024 che ha approvato il modello di comunicazione per l'utilizzo del credito in esame nonché il provvedimento prot. n. 305765 del 22 luglio 2024, con cui è stata, infine, stabilita al 17,6668% la percentuale di spettanza del credito d'imposta in esame.

L'**articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113**, ha, però, apportato alcune rilevanti modifiche alla disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica, aumentando, altresì, le risorse stanziare, con conseguente possibilità di rideterminare la percentuale del credito spettante.

In particolare, è previsto che tutti gli operatori economici che hanno presentato – dal 12 giugno al 12 luglio 2024 – la comunicazione di cui all'articolo 5 del decreto del 17 maggio 2024 (c.d. "comunicazione originaria") devono inviare all'Agenzia delle entrate dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti previsti, indicati nella comunicazione originaria già presentata. La comunicazione integrativa deve essere presentata anche se la comunicazione originaria reca l'indicazione di investimenti agevolabili e già

realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione. Il modello di tale comunicazione è stato approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024. Tenuto conto delle modifiche apportate dal decreto-legge 113 del 2024 e delle nuove risorse stanziare, la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile sarà rideterminata, secondo le regole stabilite dall'articolo 1 dello stesso decreto-legge n. 113 del 2024 e sarà resa nota con un nuovo provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare nei dieci giorni successivi alla scadenza del 2 dicembre 2024.

In base alla disciplina originariamente contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 2024, nella comunicazione integrativa non era possibile indicare investimenti maggiori o diversi rispetto a quelli indicati nella comunicazione originaria.

Successivamente, è emersa l'esigenza di estendere la misura agevolativa anche rispetto a investimenti effettivamente realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2025, anche se non indicati nella c.d. "comunicazione originaria" di cui all'articolo 5 del decreto del 17 maggio 2024. Si tratta, in sostanza, di spese che sono state sottostimate o non previste al momento della presentazione della comunicazione sopra citata da parte dell'impresa.

L'**articolo 8** affronta tale problematica. Infatti, la **lettera a)** del comma 1, mediante una nuova formulazione del terzo periodo dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2024, ha previsto la possibilità di inserire nella comunicazione integrativa da presentare dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori ovvero di importo superiore rispetto a quelli risultanti dalla "comunicazione originaria", unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla documentazione probatoria richiesta dalla norma.

Attraverso le modifiche introdotte dalle lettere **b)** e **c)** del comma 1 dell'**articolo 8**, per evitare un'eccessiva parcellizzazione del credito in esame e tutelare l'affidamento degli operatori che nella "comunicazione originaria" avevano indicato in modo completo le spese sostenute o preventivate, si prevede che agli investimenti ulteriori ovvero di importo superiore comunicati nell'ambito della comunicazione prevista dalla citata lettera a) sono destinate (nel rispetto dei limiti massimi di agevolazione fruibile e degli stanziamenti finanziari) le eventuali risorse residue.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'**articolo 7** ha l'**obiettivo specifico** di consentire l'accesso al regime del ravvedimento di cui all'articolo 2-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, anche a quei soggetti che aderiscono al CPB e che, in una o più annualità dal 2018 al 2022, non hanno applicato gli ISA in ragione di particolari cause di esclusione sintomatiche di situazioni di possibili difficoltà economiche. In particolare, rientrano in tali cause di esclusione quelle introdotte con i decreti emanati sulla base dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a seguito della diffusione dell'epidemia da Covid-19, ovvero quelle consistenti nella presenza di condizioni di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-*bis*, comma 6, lett. a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Tale obiettivo specifico deve essere inquadrato nella più ampia prospettiva teleologica di tutte le disposizioni, *in*

primis quelle dell'articolo 2-*quater* con le quali è stato introdotto il regime del ravvedimento, tese a incrementare le adesioni al CPB, attraverso la previsione di istituti agevolativi e di favore per il contribuente.

L'articolo 8 ha l'obiettivo specifico di estendere la misura agevolativa in esame a ulteriori e maggiori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024. In altri termini, si intende includere quelle spese che sono state sottostimate o non previste al momento della c.d. "comunicazione originaria", con il fine ultimo di agevolare il maggior numero di investimenti.

2.2 Indicatori

Per quanto riguarda l'articolo 7, al fine di verificare l'efficacia della disposizione, un utile indicatore è da individuarsi, anche in via percentuale, in quanti, tra coloro che non hanno applicato gli ISA in ragione delle particolari cause di esclusione sintomatiche di situazioni di possibili difficoltà economiche, hanno aderito al CPB senza avvalersi del ravvedimento di cui all'articolo 2-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, e quanti hanno aderito al concordato stesso avvalendosi del citato ravvedimento.

In tal modo è possibile verificare se la norma ha incontrato la soddisfazione degli operatori e la procedura di ravvedimento di cui all'articolo 2-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, ha consentito una più elevata adesione al concordato stesso con riferimento ai destinatari della norma in esame (individuati al punto 3.1).

Inoltre, nell'ottica di misurare gli effetti dell'estensione soggettiva operata dall'articolo 7 del presente decreto in termini di incremento, al livello complessivo, sia delle adesioni al ravvedimento di cui all'articolo 2-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, sia delle adesioni al CPB, ulteriori indicatori sono rappresentati:

- dal rapporto fra il numero di soggetti che si avvalgono del ravvedimento ai sensi del comma 6-bis di cui all'articolo 2-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, rispetto al numero complessivo dei soggetti che adottano il ravvedimento di cui all'intero articolo 2-*quater*;
- dal rapporto fra il numero delle adesioni al CPB ad opera dei soggetti che non hanno applicato gli ISA, in ragione delle particolari cause di esclusione sintomatiche di situazioni di possibili difficoltà economiche, e che si avvalgono del ravvedimento di cui all'articolo 2-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, e il numero complessivo delle adesioni al CPB.

Per quanto concerne l'articolo 8, al fine di verificare l'efficacia della misura in esame è necessario:

- stimare l'ammontare degli ulteriori e maggiori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, rispetto a quelli risultanti dalla "comunicazione originaria" prevista dall'articolo 5 del decreto ministeriale 17 maggio 2024;
- all'interno di tali ulteriori e maggiori investimenti individuare l'ammontare nonché la percentuale di quelli che effettivamente verranno agevolati in virtù del meccanismo previsto dalla lettera c) dell'articolo 8.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'art. 7 ha impatti economici e sociali positivi, in quanto consente l'accesso al ravvedimento di cui all'articolo 2-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, a coloro che, anche in una sola delle annualità d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, non hanno applicato gli ISA, in ragione di particolari cause di esclusione sintomatiche di situazioni di possibili difficoltà economiche e che aderiscono al CPB.

Sotto il profilo quantitativo, si osserva che nel 2022 il numero di soggetti interessati dagli ISA è stato pari a oltre 2,7 milioni di unità (tale platea è composta per il 53% da persone fisiche, per il 18% da società di persone e per il 29% da società di capitali ed enti non commerciali). La percentuale di coloro che non hanno applicato tali indici, in ragione di particolari cause di esclusione sintomatiche di situazioni di possibili difficoltà economiche, si attesta all'incirca al 17% del totale sopra richiamato.

La norma non ha impatti ambientali.

L'articolo 8 ha quali potenziali destinatari:

- gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di prenotazione al credito d'imposta relativo alla ZES unica, i quali, nell'ipotesi in cui abbiano realizzato investimenti ulteriori o di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella prima comunicazione, potranno inserirli in quella integrativa (destinatari diretti);
- l'Agenzia delle entrate (quale soggetto tenuto ad emanare il provvedimento, con cui è determinato l'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati rispetto a quelli indicati nelle comunicazioni originarie, qualora il credito di imposta fruibile, nella percentuale determinata ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto- legge n. 113 del 2024, risulti aver raggiunto il limite massimo consentito ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 124 del 2023);

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 8 modifica l'articolo 1, del decreto-legge n.113 del 2024, il quale, a sua volta, ha come ulteriori destinatari:

- il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni delle ZES unica per il Mezzogiorno (quali soggetti tenuti a rendere nota, entro il 15 gennaio 2025, nell'ipotesi di credito di imposta indicato nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone assistite, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021- 2027 di loro titolarità);
- il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri (quale soggetto destinatario della comunicazione da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy e delle regioni delle ZES unica per il Mezzogiorno).

L'articolo 8 ha effetti economici positivi in termini di incremento degli investimenti e del numero dei dipendenti nonché, limitatamente alle società di capitali, in termini di miglioramento di taluni indicatori di performance. Sotto il profilo sociale, l'intervento normativo, nell'assicurare una maggiore corrispondenza fra riconoscimento del credito e misura degli investimenti effettivamente

realizzati a prescindere da quanto indicato nella c.d. “*comunicazione originaria*”, rende lo strumento più appetibile e maggiormente idoneo a promuovere l’attività di sostegno al tessuto produttivo dell’area interessata. La norma può avere impatti ambientali positivi, qualora le maggiori risorse consentano la realizzazione di investimenti eco-sostenibili.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

L’**art. 7** non ha effetti specifici sulle PMI perché, oltre a prevedere la facoltà di applicare un regime di favore per i contribuenti, è destinata ad una platea eterogenea e piuttosto estesa di soggetti, individuati in base a determinati parametri che non si sovrappongono con i requisiti definitori delle PMI; quest’ultime, in ogni caso, possono rappresentare dei soggetti inclusi nell’ambito dei destinatari delle menzionate disposizioni.

Con riferimento all’**articolo 8**, tenuto conto che fra gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di prenotazione al credito d’imposta relativo alla ZES unica rientrano, quali potenziali destinatari della norma, in virtù di quanto previsto dalla norma istitutiva del credito, anche le PMI, l’intervento normativo consentirà di incidere positivamente sullo sviluppo delle PMI del Mezzogiorno (oltre che delle grandi imprese).

B. Effetti sulla concorrenza

Per quanto riguarda l’**articolo 7**, la disposizione non ha effetti specifici sulla concorrenza. Per quanto riguarda l’**articolo 8**, il credito di imposta relativo agli investimenti nella ZES unica, come espressamente richiamato dalla norma istitutiva, si qualifica come aiuto di Stato ed è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014, che stabilisce le condizioni per cui alcune categorie di aiuti di Stato sono compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

C. Oneri informativi

Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli **7 e 8**, non si prevede l’introduzione di nuovi oneri informativi, tenuto conto che, in base all’allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2013, gli obblighi di natura fiscale non rientrano nei c.d. oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Per quanto riguarda gli **articoli 7 e 8**, in considerazione del fatto che la disciplina ivi contenuta non è stata emanata al fine di recepire direttive comunitarie, non sussiste la necessità di valutare il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Con riferimento all'**articolo 7**, non sono previsti successivi provvedimenti attuativi, in quanto già l'**articolo 2-quater** del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, attribuisce ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate i termini e le modalità di comunicazione per avvalersi della procedura di ravvedimento introdotta dalla norma.

L'**articolo 8, comma 1, lettera c)** attribuisce ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di determinare l'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati rispetto a quelli indicati nelle comunicazioni originarie, qualora il credito di imposta fruibile, nella percentuale determinata ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto- legge n. 113 del 2024, risulti aver raggiunto il limite massimo consentito ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 124 del 2023.

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio avviene ad opera dell'Amministrazione finanziaria grazie anche all'osservazione degli indicatori di cui al punto 2.2, e consiste nel determinare:

- art. 7: quali e quanti contribuenti si avvalgono del regime del ravvedimento;
- art. 8: ammontare (in termini assoluti e relativi) degli investimenti che effettivamente verranno agevolati in virtù del meccanismo previsto dalla lettera c) dell'articolo 8.

€ 2,00